

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI Viale Unità d'Italia 32/A CHIETI SCALO

Accesso documentale

Oggetto

L'accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990, che consiste nel diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi, in ragione della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Finalità

La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Chi può presentare l'istanza

L'istanza può essere presentata dai "soggetti interessati". "Interessati" sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; poiché l'istanza richiede la prova di un interesse specifico connesso al documento, necessita di adeguata motivazione.

Cosa si può chiedere

L'istanza è volta a prendere visione o a estrarre copia di documenti formati o detenuti stabilmente dall'ADSU di Chieti e Pescara

Quanto costa

Il semplice esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia in formato cartaceo o elettronico, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato al rimborso

degli oneri effettivamente sostenuti e documentati dall'amministrazione per la scansione e la riproduzione su supporti materiali o informatici consegnati dall'ADSU, come di seguito riportato:

- costi di riproduzione copie: euro 0,05 per ogni pagina, sia formato A4 che A3;
- chiavetta USB o CD-ROM: pari al costo effettivamente sostenuto dall'Ente per l'acquisto.

Qualora l'istante richieda che gli atti siano inviati presso il proprio indirizzo postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la spesa sarà a proprio carico.

A chi presentare l'istanza

L'istanza va indirizzata al Direttore dell'ADSU di Chieti e Pescara, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è l'avv. Teresa Mazzarulli, tel. 0871/561740, email teresa.mazzarulli@adsuch.it, riceve il pubblico previo appuntamento che può essere richiesto telefonicamente in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o con mail all' indirizzo sopra indicato

Come si presenta l'istanza

Nell'istanza l'interessato deve indicare:

- -gli estremi del documento oggetto della richiesta (ed eventualmente del procedimento in cui è inserito) ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, tutti gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- -specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale all'accesso;
- -precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto all'accesso, specificando se si tratta di visione e/o estrazione di copia di documenti formati o detenuti stabilmente dall'ADSU di Chieti e Pescara

Fermo restando che il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale al Direttore, è preferibile che l'istanza sia presentata formalmente, al fine, da un lato, di consentire all'Amministrazione la necessaria valutazione circa l'interesse manifestato e l'eventuale esistenza di contro interessati all'accesso, dall'altro a garanzia del richiedente che ha così prova certa della presentazione dell'istanza e della data di presentazione della stessa.

L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente

ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 65, c. 1, lett. C bis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione

- -tramite posta elettronica all'indirizzo teresa.mazzarulli@adsuch.it
- -tramite posta elettronica certificata all'indirizzo adsuch.protocollo@postecert.it
- -tramite posta ordinaria presso Azienda per il Diritto degli Studi Universitari di Chieti e Pescara, viale Unità d'Italia n. 32/A - 66100 Chieti
- -direttamente presso l'Ufficio del Direttore dell'ADSU di Chieti e Pescara, viale Unità d'Italia n. 32/A 66100 Chieti

La domanda se presentata da soggetto delegato deve essere corredata, ove occorra, dalla documentazione comprovante i poteri rappresentativi ovvero dalla lettera di procura ovvero dalla delega in carta semplice sottoscritta e corredata dalla fotocopia della carta d'identità del delegante.

Quali limiti incontra il diritto di accesso documentale ai sensi della legge 241/90

Il diritto è escluso laddove la Legge prevede espressamente dei casi di segreto e divieti di divulgazione (art. 24, c. 1 della L. 241/1990 e altre specifiche norme di settore); il diritto può essere escluso qualora, a seguito di valutazione operata dal Direttore o dal Responsabile del procedimento risulti che la conoscenza del documento possa pregiudicare altri interessi pubblici o privati protetti dall'ordinamento.

In ogni caso il diritto d'accesso non può essere negato qualora sia sufficiente per la tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Chi è il controinteressato

Sono contro interessati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Entro quanto tempo e come l'istanza deve essere riscontrata

Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. L'istanza di accesso si intende presentata nel giorno in cui viene protocollata.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

Ai sensi dell'art. 25 comma quarto della L. 241/90, in caso di diniego, espresso o tacito, dell'accesso, o in caso di differimento dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010, entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.

Il richiedente l'accesso può proporre, nello stesso termine di trenta giorni, istanza di riesame delle predette determinazioni al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Come può tutelarsi il controinteressato

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del controinteressato, quest'ultimo può presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)